

VERBALE ASSEMBLEA dei SOCI



Oggi 3 luglio 2019 alle ore 17, presso la sede sociale in via B. Luini, 5 a Varese, si è riunita

l'Assemblea straordinaria dei Soci della ANOLF VARESE APS, per deliberare sul seguente
C.F. 95048250120

Ordine del Giorno

modifiche dello statuto in conformità alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore

Sono presenti in proprio n.9 soci su un totale di 17 soci aventi diritto di voto.
Assume la presidenza la sig.ra Patricia Priore il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra
Andreea Simion.

Si passa alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo di Statuto approvato dal Consiglio Direttivo, già prima
d'ora sottoposto all'attenzione dei soci e qui portato in approvazione illustrando le modifiche
introdotte dal D. Lgs 117/2017 cosiddetto nuovo Codice del Terzo settore nonché gli effetti che le
stesse hanno sulle clausole statutarie che reggono l'Associazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea

APPROVA

Le modifiche statutarie con la seguente votazione:

favorevoli n. 9

contrari n.0

astenuti n.0

I soci infine incaricano il Presidente di dar corso alla registrazione dello Statuto aggiornato, di
inviare copia al Registro Regionale del Volontariato e di notificare ogni modifica ogni soggetto
che ne dovesse essere interessato.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,30.

Il presidente

Il segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. DI VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE
Atto Reg.to il 22/7/2019
al N. 1360 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Ada A. E. MAUCERI

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE





L'Associazione nasce e si ispira ai principi costitutivi della CISL, quali la tutela della dignità e il rispetto della persona umana come condizioni primarie di giustizia sociale, al fine di promuovere una pace duratura nella convivenza civile e la solidarietà fra i popoli.

ANOLF VARESE APS

Statuto

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, con sede legale in Varese, via Bernardino Luini n.5, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE VARESE APS», con una durata illimitata. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'Associazione "Associazione Nazionale Oltre le Frontiere Varese APS", più avanti chiamata per brevità "associazione", potrà anche utilizzare la sigla abbreviata "ANOLF VARESE APS".

L'Anolf Varese APS aderisce all'ANOLF regionale della Lombardia - costituita il 27/11/1996, registrata presso l'Ufficio del Registro di Milano con n. 25040 in data 11/12/1996 - e all'ANOLF nazionale - costituita il 22 dicembre 1989 con atto notarile, repertorio n. 288584, raccolta n. 19387, registrata presso l'Ufficio del Registro di Latina, n. 136 in data 10/01/1990 e successive modifiche - delle quali, nella propria completa autonomia, segue i principi e attua gli scopi espressi nei relativi statuti. Inoltre pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale può aderire a reti e ad Enti del Terzo Settore che abbiano stessi fini e modalità operative, per meglio adempiere agli scopi statuari anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione è una sede permanente di vita associativa, con finalità di promozione sociale, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti partitici.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si ispira ai principi di democrazia, solidarietà umana, fratellanza tra i popoli, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati favorendone la

PREAMBOLO





partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

E' specifico intendimento dell'associazione concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie. In tale quadro l'associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Tutte le attività saranno, quindi, orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza, e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone di immigrati, appartenenti alle varie etnie anche se non cittadini italiani, e di italiani.

Articolo 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come definite dall'art.5 comma 1 del D. Leg. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'ambito delle attività sopra indicate l'associazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di:

- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri a fini sociali e culturali;



Articolo 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere;
- organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperazione di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alla diversità;
- salvaguardare, sostenere e promuovere con iniziative politiche, giuridiche, sociali e culturali la solidarietà e la coesione familiare degli immigrati;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative e associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa, anche con traduzioni nelle lingue originarie, attraverso la produzione e diffusione di volantini, periodici, trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne di informazione sulle attività del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari.





L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronuncino l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

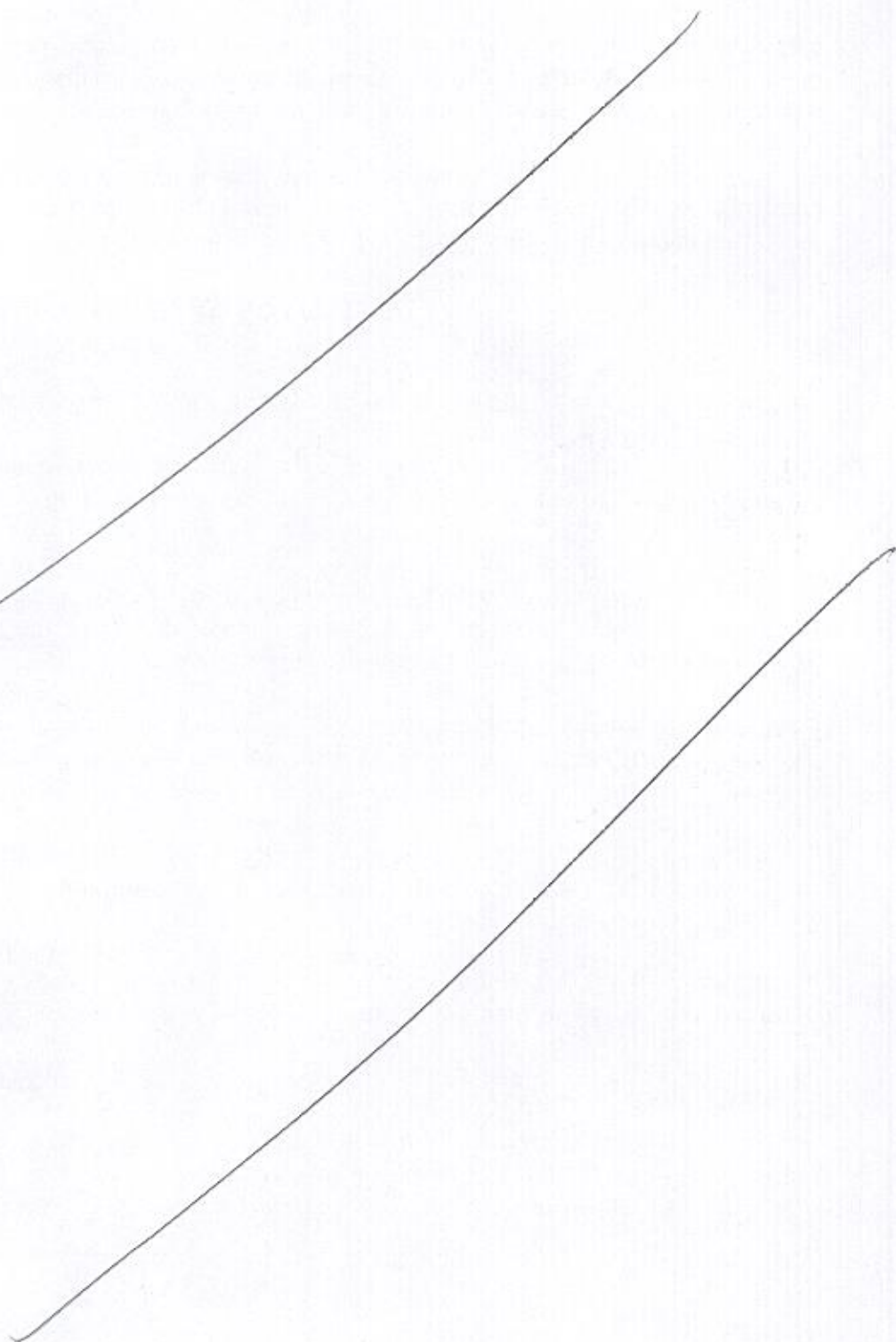
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.



Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di

Entrée - 0.

lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- la Presidenza.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. I componenti degli organi sociali, fatta eccezione per l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. In caso di impedimento alla partecipazione è ammessa delega scritta ad un altro socio. Quest'ultimo non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, di chi ne fa le veci.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

1740-Direct

- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



Entrate - Diretta

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardo persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee del soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO (o Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente. Può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 anni e possono essere rieletti.

Articolo 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;



Entrate - Direzione
territoriale

Articolo 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza nominando eventualmente un Segretario;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/FEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Direzione pro
vinciale di

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18 - PRESIDENZA

Il presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, e ha la titolarità del conto bancario.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La Presidenza:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Associazione e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
- di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

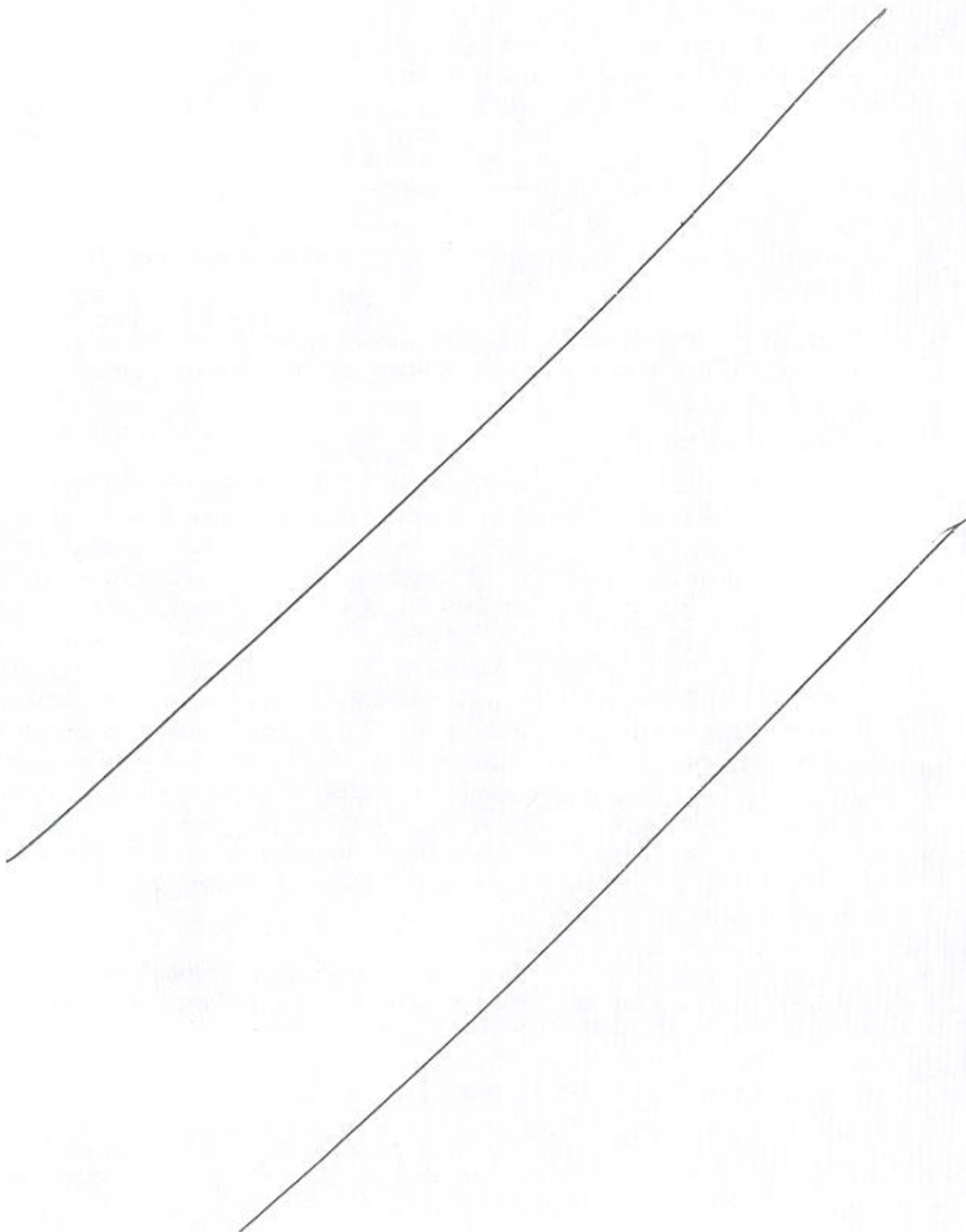
Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario eventualmente nominato dall'Organo di Amministrazione verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Associazione e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Articolo 20 - ORGANI DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Vigila sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato



redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 - ORGANI DI CONTROLLO: REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



zione provinciale di Varese
di Gallarate

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Articolo 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni immobili e mobili
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
- donazioni, lasciti o successioni
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili; non sono inoltre rimborsabili a nessun titolo, ragione o causa; le eventuali anticipazioni versate dai soci si intendono infruttifere di interessi. L'associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal vice Presidente munito di delega.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Articolo 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che



ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto e si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



